## IPSE SCRIPSIT

## OVVERO: PAROLA INCISA, SASSO TIRATO!

## A PROPOSITO DI GIUSPATRONATO...

Continuiamo con la seconda puntata inerente al **ius patronatus**, attingendo le notizie dal libro di Antonio Retzbach, *Il Diritto della Chiesa*, Ed. Paoline. Ricordiamo, in breve riassunto, che Carlo Francesco Camera, dottore in lettere e sacerdote, nel 1855 ottenne dal Vescovo di Tortona la riconferma di previlegi relativi alla Cappella di S. Giuseppe nell'Oratorio di S. Rocco.

**3.** I diritti del patrono. Il suo precipuo diritto è quello della presentazione al Vescovo dell'ecclesiastico alla chiesa o al beneficio resosi vacante.

La moglie esercita in persona propria il diritto di patronato che eventualmente le compete, i minorenni per mezzo dei loro genitori o tutori.

La presentazione, di regola, avverrà entro 4 mesi dalla comunicazione legittima della vacanza del beneficio fatta da colui che ha il diritto della istituzione, diversamente il beneficio diventa di libera collazione per quella volta.

Nessuno può presentare se stesso.

Il presentato dovrà naturalmente essere idoneo. In ciò il giudizio spetta all'Ordinario del luogo il quale, in caso di reiezione del candidato, non è tenuto a manifestare i motivi del rifiuto al patrono. A questi in tal caso spetta il diritto di presentarne un secondo, ma non più un terzo.

Contro il rifiuto del secondo candidato questi o il suo patrono possono ricorrere (entro 10 giorni) alla S. Sede, rimanendo il beneficio vacante fino a quando la controversia sia composta. In caso urgente l'Ordinario vi manderà provvisoriamente un vicario economo.

Il presentato che fosse giudicato *idoneo* ha il diritto, dopo la sua accettazione, alla istituzione canonica, la quale è di competenza dell'Ordinario (non del Vicario generale senza mandato speciale).

Questa dovrà avvenire entro 2 mesi dalla presentazione affinchè il beneficio, in conformità delle disposizioni, non rimanga vacante oltre i 6 mesi.

Se il patrono presenta più candidati (e ne ha il diritto), l'Ordinario sceglierà il più idoneo tra essi (quem magis idoneum in Domino iudicaverit).

Ogni presentazione inficiata di simonia, come anche la istituzione che ne segue, è ipso jure invalida.

Sulle altre particolarità in caso di controversia giuridica riguardante lo stesso diritto di patronato o nel caso che i patroni fossero più persone singole o una persona morale o nel caso che qualcuno ottenga il diritto di patronato per titoli diversi cfr. i can. 1458-1463.

Inoltre se il patrono, senza sua colpa, è venuto a trovarsi nell'indigenza, ha il diritto di essere soccorso coi proventi della chiesa o del beneficio, per quanto lo consentono gli oneri della chiesa e del beneficio e la honesta sustentatio del beneficiato. Esempio splendido di gratitudine della Chiesa verso i suoi benefattori.

Ancora, il patrono ha nella chiesa diversi diritti di onore che sono per lo più stabiliti dalla legittima consuetudine.

Il CIC accenna ai seguenti:

collocare nella chiesa lo stemma della sua gente o della sua famiglia;

precedenza nelle processioni e nelle altre simili funzioni sugli altri laici;

un posto distinto (dignior sedes) nella chiesa, fuori però dal presbiterio e senza baldacchino (caratteristica della giurisdizione).

**4. Doveri del patrono**. Senza che egli debba immischiarsi nella gestione dei beni della chiesa, il patrono ha il dovere di richiamare l'attenzione dell'Ordinario del luogo sull'eventuale spreco dei beni di essa.

Ha il dovere (sussidiario) della fabbrica (riparazione, ricostruzione dell'edificio), se il suo patronato deriva *ex titulo aedificationis* e tale onere non obblighi altri.

Ha il dovere di supplire ai redditi in relazione alle necessità del culto e del beneficio, se il suo patronato deriva ex titulo donationis.

Se la chiesa è andata in rovina e non viene opportunamente riparata, nè è possibile procurare i redditi necessari, i diritti di patronato restano, nel frattempo, in sospeso.

I diritti ritornano (reviviscunt) se il patrono, entro il tempo intimatogli dall'Ordinario sotto pena di esserne privato, avrà adempiuto al suo dovere, diversamente il diritto cessa ipso jure et sine ulla declaratione.



A sinistra l'antica abitazione della Famiglia Camera all'attuale numero civico 29 di Via Roma. A destra lo stemma gentilizio dei Camera sul frontespizio della cappella cimiteriale.

